

escluderne l'operatività nel caso di specie, in nome della « certezza del diritto ». Invero, come è stato affermato in dottrina, « sulla ragion di Stato e persino sulla certezza del diritto prevale, nello Stato liberale, la tutela del cittadino ».

A ben guardare, poi, più comprensivamente deve dirsi che il capoverso dell'art. 2 non ammette sanzioni penali per fatti che si sono potuti valutare come leciti dal legislatore, in un dato momento posteriore alla loro commissione, in applicazione del più generale principio per cui i mutamenti di valutazione giuridica non devono incidere sfavorevolmente sulla condizione del reo.

È appena il caso di ricordare, infine, che per la sussistenza di una *abolitio criminis* non occorre la totale abolizione formale di un titolo di reato, ma è sufficiente che la configurazione della nuova fattispecie escluda che una certa categoria di fatti (prima compresi nella punizione penale) costituiscano più reato. Di guisa che, se, in ipotesi, una nuova norma incriminatrice, riprendendo in esame un fatto che già costituiva reato, ne modifichi gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, si da rendere leciti comportamenti prima valutati illeciti, non v'ha dubbio che in relazione a questi ultimi si sia verificata una *abolitio criminis*.

Lo dimostra la *ratio* dell'art. 2 cod. pen., in particolare il secondo comma, che, a parere del tribunale, è svincolato da una applicazione della « teoria precettiva » del diritto penale.

Per tutte le prospettate ragioni entrambi gli imputati vanno assolti, con formula ampia, dai reati loro rispettivamente ascritti. Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI PADOVA; sentenza 28 giugno 1975; Pres. ed est. INGRASCI; imp. Spadafina e altri.

Giudizio direttissimo in materia penale — Reati previsti dalla legge « sull'ordine pubblico » — Imputati presentati all'udienza oltre il decimo giorno — Legittimità (Cod. proc. pen., art. 502; legge 22 maggio 1975 n. 152, disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, art. 17, 26).

Nel giudizio direttissimo, instaurato ai sensi degli art. 17 e 26 legge 22 maggio 1975 n. 152, legittimamente l'imputato detenuto viene presentato all'udienza anche oltre il decimo giorno dall'arresto, purché non oltre il quarantesimo. (1)

Il Tribunale, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con rapporto del 4 giugno 1975, corredato da relazioni di servizio, la locale questura denunciava, in stato d'arresto, al procuratore della Repubblica Spadafina Michele, Latino Claudio, Cammelli Francesco ed altri giovani (nei confronti dei quali e di altri denunciati a piede libero il processo veniva successivamente stralciato fin dalla fase istruttoria), esponendo che i primi tre, in occasione di una manifestazione sediziosa, avvenuta il 3 giugno in piazza Insurrezione, erano stati identificati nel gruppo dei dimostranti che avevano lanciato contro la polizia bottiglie incendiarie, pietre ed altri corpi contundenti. In particolare lo Spadafina, al momento del fermo, aveva il viso coperto da un

passamontagna rosso e mascherina in tessuto filtrante e portava con sé uno zainetto contenente due bottiglie incendiarie e una scatola di fiammiferi « controvento ». Precisava il rapporto che verso le ore 16,30 del 3 giugno, in occasione del comizio elettorale dell'on. Giorgio Almirante, segretario nazionale del M.S.I.-D.N., fissato per le ore 18,30 in piazza delle Erbe, folti gruppi di giovani stavano affluendo nella vicina piazza Insurrezione allo scopo di costituire « un presidio militante », così come pubblicizzato attraverso la diffusione di un volantino ciclostilato dal titolo « Almirante non deve parlare » a firma « Comitato padovano per la messa al bando del MSI-DN » ed altri movimenti della sinistra extraparlamentare. Poiché, continuava il rapporto, un gran numero di dimostranti, ammassatisi nel sottoportico del palazzo dell'I.n.p.s., su un lato della predetta piazza Insurrezione, erano in possesso di borse, tascapani e zainetti rigonfi, un contingente di militari di p. s., diretto dal vice questore Paloni, coadiuvato dai commissari Ferretti Mario, Buono Antonio e Colucci Giuseppe, si avvicinava al gruppo allo scopo di procedere all'identificazione e alla perquisizione dei giovani i quali però si coprivano il volto con fazzoletti e passamontagna e all'intimazione di desistere dal travisamento iniziavano un nutrito lancio di sassi, bulloni e bottiglie incendiarie che esplosivano causando ustioni a qualche agente. I dimostranti, avanzati dalla sorpresa determinata dalla loro improvvisa iniziativa, si allontanavano precipitosamente, disperdendosi per le vie adiacenti alla piazza, ma nella circostanza venivano bloccati e tratti in arresto i summenzionati giovani Spadafina, Latino e Cammelli, mentre gli altri davano inizio ad atti di teppismo, rovesciando e incendiando autovetture in sosta, baraccandosi dietro due automezzi del servizio urbano e continuando il lancio fitto di corpi contundenti e bottiglie incendiarie contro le forze dell'ordine che per disperdere i rivoltosi facevano uso di candolotti lacrimogeni.

In seguito alla denuncia il p. m. procedeva all'immediato interrogatorio degli arrestati (i quali si protestavano innocenti) e al successivo esame dei verbalizzanti, disponendo altresì una perizia tecnica collegiale sul contenuto delle bottiglie sequestrate allo Spadafina e di altre analoghe rinvenute in piazza Insurrezione e in zone limitrofe nel corso della manifestazione. I periti accertavano che si trattava di bottiglie incendiarie aventi caratteristiche comuni e nelle quali alla benzina erano stati aggiunti sabbia e sapone per aumentare l'efficacia incendiaria dell'ordigno.

Al termine dell'istruttoria i tre imputati venivano rinviati al giudizio direttissimo di questo tribunale all'udienza del 27 giugno 1975 per rispondere di radunata e grida sediziose, di detenzione e porto di armi da guerra e di violenza armata a pubblico ufficiale, come meglio specificato in epigrafe, mentre nei confronti delle altre persone denunciate il p. m. disponeva la separazione del relativo procedimento, riservandosi ulteriori indagini istruttorie. In dibattimento venivano escussi i testi d'accusa e quelli a difesa, respingendo il collegio altre istanze testimoniali ritenute irrilevanti ai fini della decisione, come la richiesta citazione degli ex ministri degli interni e della giustizia, nonché del prefetto, del sindaco e del questore di Padova. Gli imputati si protestavano innocenti.

Motivi della decisione. — Da una parte della difesa si è insinuato il dubbio sulla legittimità del rito direttissimo, essendo stati gli imputati presentati in udienza oltre il decimo giorno dal loro arresto. Il collegio ritiene che tale dubbio non abbia ragione di sussistere.

In realtà il giudizio direttissimo ha subito notevoli trasformazioni in seguito alle recenti novelle processuali.

La prima modifica di rilievo è stata introdotta con l'art. 3 d.l. 11 aprile 1974 n. 99 convertito in legge 7 giugno 1974 n. 220 che prolungò a dieci giorni dall'avvenuto arresto il termine assegnato al p. m. per la presentazione dell'imputato all'udienza dibattimentale. Successivamente l'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497, analogamente a quanto già stabilito con l'art. 20 legge 8 febbraio 1948 n. 47 per i reati in materia di stampa e con l'art. 9 legge 2 ottobre 1967 n. 895 per i reati concernenti le armi, dispose l'obbligatorietà del giudizio direttissimo per altri delitti come rapina, estorsione, sequestro di persona, ecc., sempre però nel presupposto che « non siano necessarie speciali indagini ». Infine con gli art. 17 e 26 della recentissima legge 22 maggio 1975 n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico, l'obbligatorietà del giudizio direttissimo è stata estesa ad altri reati (tra i quali il delitto di violenza armata a pubblico ufficiale), anche in deroga agli art. 502 e 504 cod. proc. penale.

Ora dal coordinamento logico ed esegetico delle norme anzidette, la cui formulazione non è certo un modello di tecnica legislativa e che per questo rende più difficoltosa l'indagine dell'interprete, sembra al collegio che con la espressa deroga agli

(1) Non risultano precedenti editi. In senso conforme, cons. VIGNA-BELLAGAMBA, *La legge sull'ordine pubblico*, 1975, 104, per cui nel caso di specie il giudizio direttissimo « si fonda solo sul tipo di reato e prescinde da tutte le altre condizioni quali l'arresto in flagranza, ... dalla necessità di speciali indagini, dal termine di presentazione all'udienza ». Secondo gli stessi autori (*id.*, 144), a diversa conclusione deve giungersi con riguardo all'ipotesi di giudizio direttissimo « fuori del caso di flagranza » previsto dall'art. 26, 3° comma, legge cit. Nel caso che la norma sul termine di presentazione dell'imputato all'udienza non si applica nel giudizio direttissimo per reati commessi a mezzo della stampa, v. Cass. 11 ottobre 1968, Cocheo, *Foro it.*, 1969, II, 264, con nota di richiami.

Sulla legittimità costituzionale del potere del p. m. « di stabilire, a sua discrezione, l'udienza dibattimentale, con la possibilità ulteriore di scelta della sezione » e pertanto di sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale, v. Trib. Pisa 29 ottobre 1971, *id.*, Rep. 1973, voce *Giudizio direttissimo pen.*, n. 7.

Per riferimenti, nel senso che, poiché anche nel corso del procedimento direttissimo l'imputato può avvalersi del diritto di non comparire all'udienza, deve dichiararsi la nullità, per violazione dell'art. 185, n. 3, cod. proc. pen., dell'intero giudizio di primo grado, svoltosi a seguito dell'accompagnamento coattivo di imputati detenuti che abbiano rifiutato di assistere al dibattimento, v. App. Roma 20 ottobre 1974, *retro*, II, 28, con nota di richiami, cui *adde* GALLI, *Disorientamenti giurisprudenziali (e legislativi) in tema di « nuovo » procedimento direttissimo*, in *Giur. it.*, 1975, II, 401; MAZZANTI, *Il « giudizio direttissimo » dopo le leggi recenti*, in *Giust. pen.*, 1975, III, 624.